



**REGOLAMENTO PER  
L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA  
DELL' ISPETTORE AMBIENTALE  
COMUNALE**

(approvato con delibera del Consiglio  
Comunale n. 59 del 24.12.2019)

# **INDICE**

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

Art. 2 DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art. 3 FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO

Art. 4 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 5 NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art. 6 INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO

Art. 7 COMPETENZE DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art. 8 DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art. 9 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Art. 10 MODALITA' DI CONSTATAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Art. 11 CORSI DI FORMAZIONE PER ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI

Art. 12 QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE

Art. 13 COMPITI DEL COMUNE

Art. 14 PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

## **Art. 1 OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'attività di vigilanza svolta da soggetti di seguito denominati **Ispettori Ambientali Comunali** a cui conferisce compiti di tutela dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento, del decoro della città e del territorio, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente e del decoro cittadino nel territorio comunale.

2. Il servizio di Ispettorato Ambientale costituisce servizio volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e/o dipendenza come sancito dalla legge in materia di volontariato. L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

3. La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte, da un lato, a limitare le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio, o il conferimento in violazioni alle norme contenute nel Regolamento Comunale per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nel Regolamento Comunale per la Vivibilità cittadina, nelle Ordinanze Comunali in materia e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni; dall'altro lato, a rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali.

4. Il presente Regolamento ha, altresì, lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli Ispettori Ambientali, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti, al fine di constatare e riferire agli organi competenti le violazioni previste dagli atti e dalle disposizioni suddette.

## **Art. 2 DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE**

1. L'Ispettore Ambientale Comunale si identifica in un soggetto che presta a favore del Comune attività di volontariato, qualificato come **incaricato di pubblico servizio** per svolgere le seguenti attività:

- a) informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- b) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- c) vigilanza, controllo e verifica, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale ed in coordinamento con la stessa, delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative alla gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e decoro del territorio.

2. In riferimento alle violazioni di cui al precedente comma 1 lettera c) del presente articolo, l'attività di vigilanza, controllo e constatazione dell'Ispettore Ambientale, che si estende a tutto il territorio comunale, è volta prioritariamente alla verifica delle seguenti violazioni:

- abbandono e deposito incontrollato e/o al di fuori degli orari di conferimento di rifiuti solidi urbani;
- abbandono e deposito incontrollato sul suolo, ivi comprese le spiagge, di rifiuti domestici, ingombranti e non ingombranti;
- corretto conferimento dei rifiuti domestici per i quali è istituita la raccolta differenziata, ivi compreso il rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- mancata rimozione delle deiezioni degli animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni degli animali;
- abbandono e deposito incontrollato sul suolo, ivi comprese le

spiagge, di rifiuti speciali e/o pericolosi.

3. Per le violazioni diverse da quelle precisate al precedente comma 2, gli Ispettori Ambientali sono tenuti ad informare prontamente la competente Polizia Municipale.

### **Art. 3 FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO**

1. Ferma restando la competenza degli uffici e degli Agenti di Polizia Locale, per le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, la vigilanza di cui all'art. 1 è affidata, altresì, agli Ispettori Ambientali che ne abbiano i requisiti così come descritti dal presente Regolamento. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

2. L'insieme delle figure di cui al comma precedente concorrono, ciascuna secondo le proprie competenze, allo svolgimento del Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale.

3. L'Ispettore Ambientale Comunale espleta un servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti Comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nonché delle Ordinanze Comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni e a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alla disposizioni degli atti suddetti. Le medesime attività vengono svolte, altresì, relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente.

### **Art. 4 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale viene organizzato dal Comune e viene demandato al Comando di Polizia Municipale

ovvero ad altro personale dipendente del Comune o dell'Azienda che gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, individuato da decreto sindacale a seguito del superamento di apposito corso di formazione ed in maniera del tutto gratuita.

2. In caso di carenza di disponibilità di personale comunale o dipendente del gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti a svolgere il servizio di ispezione, il reclutamento degli Ispettori Ambientali potrà essere esteso, con apposito provvedimento, anche a persone esterne.

#### **Art. 5 NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE**

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Comunali, con proprio decreto motivato e temporalmente definito, tra i candidati reputati idonei per la constatazione delle violazioni di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

2. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività, i soggetti interessati dovranno partecipare ad un apposito corso di formazione.

#### **Art. 6 INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE**

1. L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale è attribuito con decreto motivato del Sindaco ai candidati reputati idonei. Nel predetto decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa, nonché l'ambito territoriale di competenza.

2. L'Ispettore Ambientale Comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento dinanzi al Sindaco.

3. A seguito dell'emanazione del decreto del Sindaco, che ne determina l'attribuzione di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale, l'Ispettore Ambientale agisce con poteri di

constatazione e segnalazione delle violazioni alle disposizioni normative di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento.

4. Lo svolgimento dell'incarico di Ispettore Ambientale avviene a titolo liberale e gratuito, quale attività di volontariato, non configurandosi né potendosi configurare in alcun modo e per nessuna ragione rapporto di dipendenza e/o di lavoro con il Comune.

5. Il decreto di cui ai commi precedenti ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.

6. Agli Ispettori Ambientali Comunali viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Essi potranno indossare, se fornita dall'ente, apposita pettorina di riconoscimento, riportante l'indicazione del comune e la qualifica ricoperta.

7. L'Ispettore Ambientale Comunale, nell'espletamento del servizio, è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e deve essere munito della strumentazione necessaria allo svolgimento dei compiti assegnati e alla constatazione delle eventuali violazioni riscontrate.

8. Gli Ispettori Ambientali Comunali opereranno sotto il coordinamento funzionale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale o un suo delegato e dovranno rapportarsi anche con il personale dipendente dell'Azienda che gestisce il servizio di igiene ambientale.

## **Art. 7 COMPETENZE DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE**

1. L'attività di Ispettore Ambientale è volta a garantire l'igiene ambientale e a monitorare, nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti, il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti delle disposizioni previste dai Regolamenti Comunali per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile del 2006, delle Ordinanze Comunali in materia e di quanto previsto dalle normative limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni.

2. Le competenze dell'Ispettore Ambientale si riconducono alle seguenti mansioni:

a) vigilanza e controllo del regolare conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei punti e nei vari contenitori dedicati alla raccolta a livello domiciliare e stradale, in conformità alle disposizioni degli atti di cui al precedente comma 1 e all'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti definito dal Comune ed offerto dal Gestore del servizio, intervenendo per constatare e riferire agli organi competenti eventuali violazioni delle prescrizioni regolamentari;

b) constatazione e riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni delle disposizioni degli atti di cui al precedente comma 1;

c) controllo dello stato di igiene ambientale per quanto riguarda i rifiuti e tutela dell'ambiente, del paesaggio e del decoro cittadino nel territorio comunale;

d) vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata, isole ecologiche, etc.);

e) controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedono tempestivi interventi supplementari da parte del Gestore;

f) informazioni ai cittadini e alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata e recupero definiti dal Comune e offerti dal Gestore ed informazione al cittadino sulle tipologie e sulle modalità dei servizi offerti dal Gestore;

g) promozione della tutela ambientale e controllo sull'efficacia dei servizi svolti dal soggetto Gestore.

h) attività di supporto alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile in occasioni di eventi e manifestazioni varie; controllo e presidio delle aree verdi attrezzate (aree picnic, parchi giochi, etc.) e quelle adibite alla raccolta dei rifiuti e/o centri di raccolta comunali e isole ecologiche.

In particolare, l'opera dei volontari, in supporto a quella effettuata dalla Polizia Municipale, può essere indirizzata anche nei seguenti settori:

- presenza nei pressi delle aree scolastiche;
- presenza nelle spiagge;
- presenza all'interno delle aree verdi e nei parchi cittadini;
- presenza nei pressi delle aree di importanza monumentale e/o soggette a tutela ambientale;
- presenza in occasione di manifestazioni fieristiche e di eventi sportivi e culturali;
- presenza in situazioni di normale convivenza civile a tutela delle "fasce deboli".

3. L'amministrazione comunale provvederà alla predisposizione del modello del verbale di constatazione della violazione che verrà utilizzato dagli Ispettori Ambientali nello svolgimento delle funzioni citate.

#### **Art. 8 DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO**

1. L'Ispettore Ambientale Comunale, nell'espletamento delle funzioni, deve:

- a) assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il responsabile del servizio o il coordinatore delegato;
- b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal responsabile;
- c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- d) durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la pettorina di riconoscimento assegnata;
- e) qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante esibizione del tesserino di riconoscimento;
- f) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di constatazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire, entro 48 ore, al Corpo di Polizia Municipale per la valutazione sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'irrogazione della sanzione amministrativa;
- g) usare, con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente

assegnati in dotazione;

h) osservare il segreto d'ufficio;

i) svolgere la loro attività, che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e dei Comuni nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 193 del 6 aprile 2006, e mantenere riservati, pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti. Inoltre, gli Ispettori ambientali devono mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune sul cui territorio opereranno e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività;

l) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori;

m) riferire senza ritardo, ai sensi dell' art. 331 codice procedura penale, la notizia di reato di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa dell'attività di cui si è incaricati, all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente al Comando di Polizia Municipale o alla locale stazione CC.. o, in alternativa, inviare gli atti redatti direttamente all'Autorità Giudiziaria competente.

**2.** E' fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal responsabile e/o coordinatore.

## **Art. 9 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO**

1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, ecc.), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

2. La eventuale segnalazione di violazioni dei doveri da parte degli Ispettori Ambientali Comunali, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile gestionale (Comandante Polizia Municipale o suo

delegato) e sentito l'interessato, comportano una sospensione dell'elettività per un periodo non superiore a mesi tre.

3. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione della attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Responsabile del Servizio proporrà al Sindaco la revoca della nomina. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

4. Il Sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

#### **Art. 10 MODALITA' DI CONSTATAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI**

1. Gli Ispettori Ambientali Comunali opereranno in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. La collaborazione del Corpo di Polizia Municipale consisterà:

a) nell'affiancamento agli Ispettori Ambientali nello svolgimento dell'attività di controllo;

b) nel coordinamento con gli Ispettori Ambientali dell'attività amministrativa conseguente all'attività di controllo svolta dagli Ispettori stessi che permetterà, da un lato, di recepire gli atti oggetto della suddetta attività di controllo, dall'altro, di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina dei R.S.U. e dalla normativa vigente, nonché dal presente Regolamento;

c) nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari dal Corpo di Polizia Municipale;

d) nella partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento che verranno organizzate.

2. Gli Ispettori Ambientali provvederanno a constatare e a riferire agli organi competenti le violazioni di loro competenza utilizzando la modulistica di cui all'art. 7 comma 3.

3. Il procedimento amministrativo derivante dalla contestazione delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori Ambientali Comunali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. n. 689/1981.

4. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di constatazione e di riferimento delle violazioni degli Ispettori Ambientali sono di competenza del Comune e sono attribuite al Corpo di Polizia Municipale.

5. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 in materia di imballaggi e quelle delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale vigente per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dalle Ordinanze in materia sono di competenza del Comune.

#### **ART. 11 CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI**

1. Il comune curerà e garantirà la formazione e l'aggiornamento gratuiti degli Ispettori Ambientali con appositi corsi, fornendo il materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso e per l'espletamento del servizio.

2. Il corso di formazione sarà tenuto da personale comunale avente competenza in materia ambientale, da appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e/o da soggetti esterni in materia ambientale.

## **Art. 12 QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE**

1. Solo ed esclusivamente a seguito dell'emanazione del decreto sindacale di cui all'art. 5, l'Ispettore Ambientale riveste, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 e ss. del codice penale, in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa esercitata ed oggettivamente considerata.

2. Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui l'Ispettore Ambientale eserciti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.

3. In relazione a tale veste giuridica consegue:

a) l'applicabilità delle norme del codice penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale ovvero nei confronti di questi;

b) la qualificazione di atto pubblico del verbale di constatazione e riferimento delle violazioni redatto dall'Ispettore Ambientale ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del codice civile;

c) l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti di istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;

d) la possibilità di individuare il trasgressore e l'obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;

e) la possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilevi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

## **Art. 13 COMPITI DEL COMUNE**

1. Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio. In particolare:

a) provvede all'assicurazione contro gli infortuni degli ispettori ambientali comunali;

b) nomina il coordinatore che predispose programmi di lavoro, eventualmente anche con la redazione di ordini di servizio e di turno, indicando la zona di competenza, le modalità e la durata del servizio;

c) riceve i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni curandone il relativo iter procedurale previsto dalla legge;

d) fornisce agli Ispettori Ambientali le dotazioni e le strumentazioni che si renderanno necessarie o che saranno ritenute dal Comune stesso utili al corretto espletamento del servizio, anche ai fini della pronta ed efficace comunicazione con la Polizia Municipale;

e) comunica, a cura della Polizia Municipale, a tutte le forze dell'ordine presenti nel territorio comunale l'elenco degli Ispettori Ambientali Comunali, completo di numeri telefonici e targhe delle autovetture utilizzate per l'espletamento del servizio.

## **Art 14. PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento composto da n. 13 articoli, progressivamente numerati dal n. 1 al n. 13, verrà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Regolamenti e, a norma della L. 241/1990 e s.m.i., sarà tenuto a disposizione del pubblico.

2. La visione è consentita senza alcuna formalità e, a semplice richiesta di qualunque cittadino, può essere rilasciata copia previo rimborso del costo di produzione.

3. L'Amministrazione Comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente

Regolamento.

4. Le norme di cui al presente Regolamento hanno effetto dalla data di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione e, da tale data, si intendono abrogate ed interamente sostituite le precedenti e contrastanti disposizioni regolamentari in materia e, pertanto, a far data dall'entrata in vigore, sono revocati tutti i provvedimenti precedentemente emessi dalla Pubblica Amministrazione ed in contrasto con il presente Regolamento

5. Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale:  
[www.comuneditusa.gov.it](http://www.comuneditusa.gov.it)

